

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.10.2023 La Nuova Procedura Civile, 2, 2023 www.lanuovaproceduracivile.com

Centro Stud



www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antoniella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giurisdizione tributaria: ciò che rileva è che atto contestato sia in qualche maniera espressione, anche indiretta, del potere impositivo proprio del rapporto tributario

La <u>giurisdizione</u> <u>tributaria</u> è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria e contestati. Ciò che rileva è che atto contestato sia in qualche maniera espressione, anche indiretta, del potere impositivo proprio del rapporto tributario.

NDR: in argomento Cass. SU n. 20889 del 2006 e n. 27209 del 2009.

Tribunale di Roma, sentenza del 3.7.2023

...omissis...

Premette il Tribunale che per la genericità e la sostanziale inconferenza dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (per la gran parte consistente, infatti, nella mera riproduzione, pressoché integrale, di pronunce in materia di cartelle e crediti esattoriali) l'atto introduttivo del giudizio

risulta situarsi al limite estremo del grado d'incertezza della domanda, a un passo, pertanto, dal risultare nullo.

Fa. la detta, doverosa, premessa, alla preliminare verificare se il giudizio sia stato correttamente incardinato dall'attrice dinanzi al giudice munito di giurisdizione e di competenza, anche funzionale, rileva il Tribunale che sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione dall'AG. e segnatamente dell'intestato Tribunale con riferimento alle seguenti cartelle: *omissis*. La giurisdizione tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria e contestati (cfr., Cass. Sez. Un. n. 20889 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 27209 del 2009). Ciò che rileva è che atto contestato sia in qualche maniera espressione, anche indiretta, del potere impositivo proprio del rapporto tributario.

Sussiste, altresì, il difetto di competenza di questo Tribunale, per essere competente via funzionale il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, con riferimento agli avvisi di addebito n.ri *omissis*, trattandosi di contributi di natura previdenziale.

Quanto alle residue cartelle di cui all'intimazione contestata riguardanti sanzioni amministrative in violazione al codice della strada, in tema di sanzione amministrative, il combinato disposto degli art. 205 comma terzo d.lgs n. 285 del 1992 e art. 22 bis della legge 689/81 attribuisce in via generale al Giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o notificazione di violazioni del codice della strada.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022.

PQM

Il Tribunale, in persona della Giudice Unico Giuseppina Sarcina, definitivamente decidendo dell'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra eccezione e domanda rigettata e/o assorbita, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente alla parte dell'intimazione contestata avente ad oggetto crediti di natura tributaria elencate in parte motiva; dichiara il difetto di competenza di questo Tribunale, per essere competente via funzionale il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, relativamente alla parte dell'intimazione contestata avente ad oggetto gli avvisi di addebito elencati in parte motiva; dichiara l'incompetenza per materia del giudice civile ordinario in favore del giudice di pace relativamente alla parte dell'intimazione contestata avente ad oggetto i residui crediti, di cui alla elencazione in parte motiva, relativi a sanzioni amministrative; condanna *omissis* al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, che liquida in euro 3.900=, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratosi antistatario.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Ìmbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isonì **(Olbia**), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO